

**CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI**

del Veneto

**FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL**

del Veneto

**Proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i
dipendenti delle**

**IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE TESSILE,
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, BAMBOLE GIOCATTOLI,
PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALERIA OTTICA**

pag 1/3

Il giorno 21 febbraio 2023 presso la sede di Confartigianato Imprese Veneto

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, dal Presidente Regionale della Federazione Moda Giuliano Secco, con l'assistenza del Direttore Regionale Tiziana Pettenuzzo e del Responsabile delle Relazioni Sindacali Andrea Rigotto;

- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon e dal Responsabile Relazioni sindacali Marco Comin;

- la CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal Responsabile Regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la Filctem – CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Michele Corso e da Maristella Viola;

- la Femca – CISL regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Zanon, Sergio Polzato;

- la Uiltec – UIL regionale del Veneto, rappresentata da Giampietro Gregnanin;

Si sono incontrati e hanno sottoscritto il presente verbale di accordo di proroga.

Premessa

- Considerato che a livello nazionale le parti stanno procedendo al rinnovo del CCNL del settore;
- considerato che la proroga al CCRL scadrà il 28 febbraio 2023
- considerato il particolare contesto economico che sta attraversando il settore ed il difficile scenario internazionale caratterizzato da forte incertezza;

Le parti concordano quanto segue:

1. Di prorogare gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, sino al 29 febbraio 2024.

pag 2/3

2. La proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato in favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo).

La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.

I datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota annua per il 2023 di € 2,50, con riferimento ai lavoratori assunti dal 01.01.2023 al 28.02.2023, come previsto dall'accordo di proroga del CCRL del 21 marzo 2021 (versamento nel B01 del mese di assunzione), non sono tenuti a ripetere il versamento nel B01 di marzo.

Per i lavoratori assunti dal 01/03/2023 al 29/02/2024 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione).

3. Con il presente accordo si intende prorogata l'erogazione dell'ERT negli importi e nelle modalità previste dall'art. 1.1 del CCRL 14/12/2016 fino al 29/02/2024.
4. Le parti si impegnano ad incontrarsi una volta rinnovato il CCNL al fine di dare avvio alla trattativa di rinnovo del CCRL.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

FEMCA - CISL VENETO

FILCTEM - CGIL VENETO

UILTEC - UIL VENETO

